



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

Intesa relativa a disposizioni di prima attuazione dello stipulando contratto collettivo nazionale integrativo riguardanti le progressioni all'interno delle aree e quelle dalla prima alla seconda area funzionale

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle OO.SS. nazionali rappresentative:

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 28 maggio 2004, di seguito denominato "CCNL";

Visti gli articoli 4, 5, 84 e 85 del CCNL riguardanti la contrattazione integrativa e i relativi tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo, nonché la costituzione e l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di seguito denominato "Fondo";

Visti gli articoli 82 e 83 del CCNL concernenti lo sviluppo economico all'interno delle aree funzionali;

Visto l'art. 100 del CCNL riguardante la riqualificazione del personale con passaggi dalla prima alla seconda area funzionale;

Considerato che l'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati, ai sensi del sopraccitato art. 5, comma 1, del CCNL, in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;

Visto l'accordo sulla costituzione del Fondo per il 2005 sottoscritto il 28 luglio 2005;

Ritenuto che occorre pervenire alla rapida sottoscrizione nella sua completezza del contratto integrativo dell'Agenzia delle Entrate, di seguito denominato "CCNI", poiché, limitarsi alla firma di un mero accordo stralcio su una singola materia quando è ormai imminente la scadenza del quadriennio 2002-2005 del CCNL, non sarebbe compatibile con la logica, condivisa dalle Parti, di un efficace ed efficiente sistema di relazioni sindacali e rischierebbe inoltre di generare la percezione di un puro e semplice accantonamento dell'ampia gamma di questioni che il CCNL rimette alla contrattazione integrativa di Agenzia, con la conseguente sopravvivenza *sine die* del vecchio contratto integrativo dell'ex Ministero delle finanze, già in regime di ultrattività da quasi quattro anni;

Ritenuto, tuttavia, che, per il loro carattere innovativo, alcuni punti da articolare nel CCNI, quali il sistema classificatorio per profili e mestieri, gli sviluppi di carriera, gli incarichi organizzativi e professionali e la promozione della polivalenza, già oggetto di ampia discussione nelle riunioni finora svoltesi, richiedono ulteriori approfondimenti e che però, in una logica pragmatica di progressivo avanzamento dell'intesa sull'intero articolato, sia possibile ed auspicabile raggiungere - al fine di corrispondere ad aspettative diffuse - un

accordo sulla questione relativa alle progressioni all'interno delle aree nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale;

Ritenuto che, per esigenze di celere operatività delle predette progressioni, occorre prendere in considerazione, fra i criteri enucleati dal CCNL e integrabili in contrattazione integrativa, quelli di cui all'art. 82, comma 6, lettere a) e b), dando comunque il necessario rilievo, come prescritto dallo stesso CCNL, all'apprezzamento diversificato della professionalità valutata nelle sue basilari dimensioni costitutive, quali l'assenza di demerito e la correttezza deontologica, fondamentale per la tutela del prestigio del personale dell'Agenzia e, di riflesso, per l'immagine e la credibilità dello stesso modello istituzionale dell'Agenzia;

CONCORDANO

quanto segue:

1. Tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato all'Agenzia delle Entrate alla data del 31 dicembre 2005, con esclusione di quello comandato da altre Amministrazioni pubbliche, potrà partecipare, presentando apposita istanza, alle procedure di progressione da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva. Il personale inquadrato nella prima area funzionale ha titolo a partecipare, in attuazione dell'art. 100, comma 2, del CCNL, alla procedura di passaggio alla seconda area funzionale.
2. Con le somme aventi carattere di certezza e stabilità, specificate nell'accordo per la costituzione del Fondo relativo all'anno 2005, si procederà ad attivare i passaggi specificati nell'allegata tabella A.
3. Le graduatorie, a livello centrale, regionale e provinciale, per il conferimento delle posizioni di cui al punto 2 sono determinate con i criteri di valutazione indicati nell'allegata tabella B, così come previsto dalle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 83 del CCNL. Non beneficiano delle progressioni coloro che, negli ultimi due anni, hanno riportato sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
4. L'inquadramento nella nuova posizione economica avverrà, per i passaggi di cui al punto 2, con decorrenza 31 dicembre 2005, con esclusione da tale decorrenza del personale che ha beneficiato nei due anni precedenti di passaggi di posizioni economiche.
5. Le posizioni di cui al presente accordo sono rideterminate in aumento con successiva intesa, ove dovesse risultare non conferita parte delle posizioni di cui alle procedure concorsuali in atto ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001.
6. Con successiva intesa, in sede di costituzione del Fondo per il 2006, da definire entro gennaio 2006, sulla base delle risorse certe e stabili già quantificate e di quelle che si

renderanno disponibili anche a seguito dell'entrata in vigore delle norme sull'autofinanziamento delle Agenzie fiscali contenute nella legge finanziaria 2006, saranno concordati, mediante lo scorrimento delle graduatorie già formate, gli ulteriori passaggi di fascia retributiva in modo da completare, con riguardo alla fase di prima attuazione del CCNL, il percorso di progressioni retributive all'interno delle aree per tutte le categorie di personale dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il presente accordo entrerà in vigore non appena approvato dai competenti organi di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL e sottoscritto definitivamente dalle Parti. Il giorno successivo sarà diramato l'avviso di selezione. Un volta approvato, l'accordo costituirà parte integrante delle disposizioni di prima attuazione dello stipulando Contratto nazionale integrativo dell'Agenzia delle Entrate.
8. Il confronto sull'articolato complessivo proseguirà a partire dal 10 gennaio 2006 per concludersi con la sottoscrizione del contratto integrativo entro lo stesso mese di gennaio.

Roma, 28 dicembre 2005

Agenzia delle Entrate	Organizzazioni sindacali	
FIRMATO	CGIL/FP	FIRMATO
	CISL/FPS	FIRMATO
	UIL/PA	FIRMATO
	CONFSAL/UNSA	FIRMATO
	RDB/PI	NON FIRMA
	FLP	NON FIRMA
	CISAL/INTESA	FIRMATO